

Ordinanza, Tribunale di Verona, Giudice Attilio Burti del 26.10.2021
www.expartecreditoris.it

Tribunale di Verona
Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni forzate

nella procedura esecutiva n.xx /2019 ruolo gen.esecuz.
promossa

DA

CLIENTE

OPPONENTE

CONTRO

BANCA

OPPOSTA

Oggi 26/10/2021, alle ore 13:05. sono comparsi avanti al G.E. ed al Cancelliere Esperto per l'opponente l'Avv. **omissis** in sostituzione dell'Avv. **omissis** e per l'opposta gli avv.ti **omissis** e **omissis**.

L'Avv. **omissis** insiste per l'accoglimento dell'opposizione riportandosi ai motivi rassegnati. Gli Avv. **omissis** e **omissis** si richiamano integralmente al con-tenuto della memoria ed alle conclusioni rassegnate.

Il Giudice
aggiorna l'udienza alle ore 13:30 per lettura del provvedimento.

Alle ore 13:30 riaperta la discussione il giudice legge l'ordinanza:

- l'odierna opposizione all'esecuzione mira a far valere la natura usuraria del contratto di finanziamento tra la convenuta opposta e la parte opponente (saldo debitore scoperto su conto corrente) per la presunta sproporzione tra le garanzie ottenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e l'ammontare del credito garantito;
- deve essere, tuttavia, osservato come il titolo esecutivo sia rappresentato da un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo emesso il 19 giugno 2019;
- ora, i fatti antecedenti alla formazione di un titolo esecutivo di natura giurisdizionale attinente all'esistenza ed all'ammontare del credito non possono essere fatti valere dal debitore con l'opposizione all'esecuzione: in particolare, in caso di decreto ingiuntivo, deve essere proposta l'opposizione nel termine perentorio di giorni quaranta dalla notifica del titolo stesso, salvo il caso in cui la parte ingiunta non allegghi – ma non è questo il caso – non soltanto che la notifica sia nulla (in qual caso opera il rimedio dell'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ex art. 650 c.p.c.), ma del tutto inesistente; solo in questo caso, non essendo di fatto mai venuto in essere un titolo esecutivo giudiziale essendo mancata del tutto la notifica del provvedimento monitorio, è ammissibile proporre opposizione all'esecuzione deducendo motivi di opposizione che, in effetti, mai la parte debitrice è stata posta nelle condizioni di proporre avverso il decreto ingiuntivo;
- non possono, pertanto, essere esaminati i motivi di opposizione all'esecuzione proposta i quali avrebbero dovuto essere fatti valere nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non avendo l'opponente allegato che sia del tutto mancata (o sia affetta dal radicale vizio dell'inesistenza) la notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dalla creditrice procedente;
- l'idoneità della presente decisione a definire il giudizio oppositivo comporta la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo;
- considerato che la ragione del rigetto dell'odierna opposizione all'esecuzione è identica a quella proposta dalla parte esecutata la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. deve essere parametrata in un valore uguale a quello delle spese di lite, attesa la scarsa capacità dissuasiva della precedente condanna.

Ordinanza, Tribunale di Verona, Giudice Attilio Burti del 26.10.2021
P.Q.M.

- rigetta l'istanza di sospensione;
- condanna l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 3575,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori;
- condanna l'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma c.p.c. in euro 3575,00 a favore dell'opposta.

Si comunichi.

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari
dott. Attilio Burti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS